

Edilizia e Territorio

Equo compenso per i professionisti, Anac: applicare sempre il Dm parametri, no a richieste extra nei bandi

11 giugno 2018 - Massimo Frontera

Nel documento pubblicato l'8 giugno le indicazioni tecniche di Cantone per scoraggiare i ribassi d'asta ed evitare le "fughe in avanti" sul Bim

È in consultazione fino al 9 luglio prossimo il [documento dell'Anac con alcune indicazioni alle stazioni appaltanti](#), in cui si affrontano due temi che riguardano i servizi di progettazione: il progressivo ricorso al Bim (building information modeling) e il principio dell'equo compenso. Sul Bim, il documento, oltre a rivolgersi alle Pa, si rivolge anche al mercato, sollecitando esplicitamente la collaborazione dei professionisti dell'ingegneria e dell'architettura.

Equo compenso, freno ai ribassi d'asta

Per realizzare concretamente il principio dell'equo compenso a beneficio dei professionisti, l'Anac, in sostanza, conferma la validità di fare riferimento, sempre, al decreto parametri, evitando però che - nelle proposte da valutare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - i valori delle prestazioni vengano drasticamente abbattute. A questo scopo - cioè «al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara» - l'Anac suggerisce che, «per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, è preferibile il ricorso alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica dell'interpolazione lineare».

«Come noto - spiega meglio la relazione che accompagna il documento - la funzione bilineare, ove il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolata ad esempio come media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo limitato, ha proprio il vantaggio di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto. Ciò, unitamente all'attribuzione di un punteggio elevato al punto di flesso, disincentiva i concorrenti a presentare offerte oltre la media di mercato e il prezzo di aggiudicazione potrebbe ritenersi equo proprio perché tiene conto della media di mercato».

«È opportuno - si aggiunge nel documento - attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull'equo compenso di cui dell'articolo 13-bis delle legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Con un'altra indicazione, l'Anticorruzione sbarrata la strada alla possibilità di chiedere al professionista richieste ulteriori rispetto a quelle indicate del bando: «Non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazioni dell'importo a base di gara».

Infine, il documento, afferma che «l'equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all'articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (disciplina dell'ordinamento della professione forense, ndr)», che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista».

Building information modeling, ma senza esagerare

Nella parte del documento dedicata al Bim, l'Authority fornisce alle stazioni appaltanti alcune indicazioni di massima per la graduale implementazione delle novità introdotte dal decreto del Mit 560/2017, appunto dedicato all'utilizzo del building information modeling nelle opere pubbliche.

Il documento dell'Anac cerca di evitare che durante la (lunga) fase transitoria prevista dal decreto, le stazioni appaltanti "vadano in fuga" o si muovano in modo improprio nei servizi che mandano in gara, limitando in modo illegittimo la partecipazione oppure premiando in modo eccessivo competenze specifiche. «In fase di prima applicazione - chiarisce il documento - le stazioni appaltanti non possono prevedere quali requisiti di partecipazione la dimostrazione di un'esperienza pregressa nell'utilizzo di metodi e strumenti elettronici nonché la partecipazione a corsi e/o attività formative specificatamente indicati».

«Tenuto conto del limitato ricorso, all'attualità, ai metodi e strumenti elettronici - premette l'Anac - i requisiti devono essere tali da garantire la più ampia partecipazione alle procedure di gara». In questa prospettiva, per selezionare un operatore «adeguatamente qualificato», si suggerisce di «valorizzare l'esperienza maturata in materia di metodi e strumenti elettronici nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il tramite del criterio della professionalità e adeguatezza dell'offerta e, soprattutto, del criterio delle caratteristiche metodologiche dell'offerta (cfr. Linee guida n. 1, parte VI, punto 1.1., lettere a) e b))». «Con riguardo al primo criterio (...) si potrebbe prevedere un sub-criterio relativo ai servizi ritenuti significativi dal concorrente espletati con il ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici; a tale sub-criterio dovrebbe, tuttavia, essere attribuito un punteggio non eccessivamente alto per evitare di premiare troppo i servizi precedentemente svolti a discapito della capacità al momento della gara di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico».

Attenzione all'offerta per la gestione informativa

«Nell'ambito del criterio delle caratteristiche metodologiche, uno dei sotto-criteri che appare di particolare rilevanza - si legge ancora nel documento - è quello relativo all'Offerta per la gestione informativa, ove il concorrente descrive le modalità di implementazione dei metodi e strumenti elettronici nell'esecuzione del servizio oggetto di affidamento, in coerenza con quanto richiesto dalla stazione appaltante nel Capitolato informativo. Per le procedure di affidamento in questione, l'Offerta per la gestione informativa è l'elemento cardine dell'offerta in quanto rappresentativo delle modalità di espletamento del servizio, in termini di soggetti coinvolti, con i relativi ruoli e responsabilità, di modalità di gestione e scambio delle informazioni (formati, livelli di sviluppo, ecc.), di implementazione del servizio, di tempi di consegna, ecc».

«La richiesta di un'impostazione dell'Offerta per la gestione informativa in coerenza con il Capitolato informativo predisposto dalla stazione appaltante - conclude l'Anac - sarebbe anche di ausilio alla commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute».

© RIPRODUZIONE RISERVATA